Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 23**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

(537)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 593.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

N. 593. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 1938, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 594.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 594. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli.

N. 595. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 8 dicembre 1931, integrato col successivo decreto 30 giugno 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 596.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Rigolizia del comune di Noto (Siracusa).

N. 596. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Rigolizia del comune di Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 597.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana (Udine).

N. 597. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 28 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946.

Conferma del commissario dell'Istituto coloniale italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 marzo 1936, n. 851;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1938, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1944, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 5, con il quale venne disciolto il Consiglio direttivo dell'Istituto per l'Africa italiana e con il quale venne nominato commissario dell'Istituto stesso il dott. Sidney Prina Ricotti, al quale vennero affidate le attribuzioni del presidente del Consiglio direttivo del predetto Istituto, a decorrere dal 31 agosto 1944;

Visto il decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 292, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1945;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 759, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano fino al 28 febbraio 1946;

Considerato che è tuttora in corso di approvazione presso i competenti organi il nuovo statuto dell'Istituto coloniale, approvato dall'assemblea generale dei soci nelle sedute del 25 luglio e del 3 agosto 1945;

Riconosciuta per quanto precede, la necessità di prorogare, in via del tutto eccezionale, l'attuale regime commissariale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sidney Prina Ricotti è confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano sino al 31 dicembre 1946.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Registro n. 4, foglio n. 12. — GROTTI

(391)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 431, 27 e 29, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 122, 125, 24 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, scorta convogli, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti temporanee iscrizioni nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate

Visti i regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 396, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 375, 82 e 83, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 33, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 e 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 389, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448, 166 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 198, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

Visti i regi decreti 7 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gen-

naio e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 31 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1, foglio n. 354, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° marzo, 12 ottobre e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo, 31 ottobre e 19 novembre 1945, registri nn. 2, 8 e 9, fogli nn. 353, 274 e 96, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 5, foglio n. 348, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Isabella »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lupi »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Antonietta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Antonietta 1ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanni di Mare »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Piroscafo « Richard »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Carmencita »: dalle ore 8 del 23 luglio 1946;

Motopeschereccio « San Calogero Eremita »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motoveliero « Maria di Piedigrotta »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio », di stazza lorda tonn. 29,63, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Mulone Pasquale di Angelo: dalle ore 8 del 6 febbraio 1946;

Motoveliero « Faccetta Nera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giuseppe »: dalle ore 24 del 18 luglio 1943;

Motoveliero « Francesco Barrera »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Motoveliero « Enrichetta Maddalena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Celestina »: dalle ore 12 del 27 maggio 1946;

Motopeschereccio « San Carlo »: dalle ore 9 del 14 novembre 1943;

Rimorchiatore « Iseo »: dalle ore 24 del 25 luglio 1943;

Piroscafo « Silvia Onorato »: dalle ore 24 del 20 luglio 1943;

Rimorchiatore « Littoria »: di stazza lorda tonnellate 96,92, iscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatrice Soc. an. Carmelo Noli fu Giovanni con sede in Savona: dalle ore 8 del 1° agosto 1946;

Motopeschereccio « Giovanni delle Bande Nere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Dentice »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Luigi »: dalle ore 24 del 5 settembre 1946;

Rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 25 maggio 1943;

Motopeschereccio « Enrichetta 2ª »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Domenico Padre »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sparviero »: dalle ore 8 del 3 maggio 1946;

Motopeschereccio « Palma Annunziata Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Ilva »: dalle ore 24 del 22 aprile 1946;

Motonave « Ramb 3ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Ramb 2ª »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Orsini »: dalle ore 24 del 13 ottobre 1943;

Rimorchiatore « Nazareno 1° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Principe Umberto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maestrale »: dalle ore 24 del 25 maggio 1946;

Motoveliero « Eugenio »: dalle ore 24 del 1° marzo 1943;

Motogoletta « Giacomo Altieri »: dalle ore 24 del 22 giugno 1946;

Motoveliero « Costante »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motogoletta « Furio Camillo »: dalle ore 18 del 17 maggio 1945;

Motopeschereccio « Siluro »: dalle ore 24 del 31 luglio 1946;

Motopeschereccio « Thynnus »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Roma »: dalle ore zero del 28 marzo 1946;

Motopeschereccio « Ardito »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Piroscafo « Elbano Gasperi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Aldo »: dalle ore 24 del 7 maggio 1943;

Rimorchiatore « Witting »: dalle ore 24 del 15 aprile 1946;

Motoveliero « Cesare Padre »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero « Fratelli Di Iorio »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motoveliero « Mare Nostrum »: dalle ore 18 del 16 maggio 1944;

Motonave « Costanza F. »: dalle ore 18 del 9 luglio 1946;

Motoveliero « Sauro »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco d'Assisi II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Dora »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Margherita »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Madonna di Tersatto: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Salvatore E. »: dalle ore 24 del 24 maggio 1943;

Motopeschereccio « Maria Luisa »: dalle ore 8 del 18 luglio 1946;

Motopeschereccio « Neghelli »: dalle ore 18 del 2 agosto 1946;

Motoveliero « Carmelo Padre B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Giorgio »: dalle ore 10 dell'11 gennaio 1944;

Motopeschereccio « Speranza »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Maria di Capo Colonne »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fiera del Levante »: dalle ore 16 del 9 novembre 1943;

Motopeschereccio « Amor di Patria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tiravanti Stella del Mare »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Michele Arcangelo »: dalle ore 8 del 20 ottobre 1945;

Motoveliero « Giovannino B. »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Michele »: dalle ore 10 del 21 dicembre 1943;

Motoveliero « Gloria C. ex Luigia Garrè »: dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Motoveliero « Ilirija »: dalle ore 17 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria Teresa »: dalle ore zero del 13 luglio 1946;

Motopeschereccio « Oriule »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Motocisterna « Laguna »: dalle ore 24 del 16 agosto 1943;

Nave Goletta « Pier Angela »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Trabaccolo con « M. A. Fedel Padre »: dalle ore 8 del 19 maggio 1943;

Motopeschereccio « La Vittoria »: dalle ore zero del 18 settembre 1943;

Motonave « Sacro Cuore di Gesù »: dalle ore 24 del 18 settembre 1946;

Pontone biga « Nunzio »: dalle ore 8 del 25 ottobre 1945;

Motoveliero « S. Anna D. »: dalle ore 24 del 13 novembre 1945;

Motopeschereccio « Papà Giovanni F. »: dalle ore 24 del 16 ottobre 1946;

Motopeschereccio « S. Antonio »: dalle ore 12 del 18 aprile 1946;

Motopeschereccio « Luigi »: dalle ore 24 del 31 maggio 1946;

Motopeschereccio « La Diana »: dalle ore 12 del 19 agosto 1946;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 18 del 23 luglio 1946;

Rimorchiatore « Argo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946.

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 131.

(349)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifica al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 229, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Gabriele d'Annunzio », le parole « dalle ore 16 del 16 febbraio 1945 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 16 del 16 settembre 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 129

(351)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dal sedicente governo della repubblica sociale circa il trasferimento delle colonie gestite dall'ex gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana hanno impartito disposizioni relative al trasferimento delle colonie gestite dalla ex gioventù italiana del littorio e alla riconsegna, agli aventi diritto, degli stabili in cui dette colonie avevano sede;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare privi di efficacia giuridica le disposizioni suddette e gli atti emanati in esecuzione alle medesime, dato che tali disposizioni ed atti sono ispirati agli interessi contrastanti con quelli dello Stato, secondo le mire e le direttive dell'occupante tedesco;

Vista la determinazione 20 marzo 1946, n. 557, con la quale il Commissariato nazionale per la Gioventù italiana propone la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni e degli atti su menzionati;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutte le disposizioni di servizio e i provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trasferimento delle colonie a qualunque fine organizzate e alla riconsegna agli aventi diritto degli stabili in cui dette colonie avevano sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(374)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 23 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano distinti dai numeri 24, 35, 110 e 136;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 23 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano numeri 24, 35, 110 e 136.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 168.

(403)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 211, attualmente rilasciate dalla R.A.I. a mezzo di un modulo contenente gli estremi dell'intestatario dell'abbonamento e dell'esercizio al quale la licenza si riferisce, saranno sostituite da un apposito libretto di abbonamento del tipo in uso per gli abbonamenti ordinari, corredato di bollettini di versamento in conto corrente postale.

L'utente rinnoverà la licenza annuale effettuando il versamento dell'importo del canone a mezzo di detti bollettini.

Art. 2.

Il diritto fisso sugli abbonamenti speciali, stabilito in L. 20 dal decreto legislativo citato nelle premesse verrà riscosso dalla R.A.I. globalmente col canone e sarà corrisposto dalla medesima alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in base al numero degli abbonamenti speciali emessi, secondo le modalità del successivo art. 4.

Qualora l'utente scelga la forma di pagamento in rate semestrali, il diritto fisso verrà riscosso metà in occasione del pagamento della 1ª rata, e metà all'atto del pagamento della 2ª rata.

Art. 3.

Entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le sedi regionali della R.A.I. richiederanno alla Cassa provinciale delle poste competente per territorio, la emissione di un vaglia di servizio corrispondente a tante volte l'importo di L. 20 e di L. 10 quanti sono rispettivamente gli abbonamenti speciali annuali e semestrali emessi nel mese precedente.

Tale vaglia intestato a favore del cassiere provinciale delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma, dovrà essere presentato dalle sedi della R.A.I. alla Ragioneria della competente Direzione provinciale delle poste, insieme ad una doppia dichiarazione debitamente firmata, indicante il numero degli abbonamenti speciali emessi nel mese precedente, distinti tra annuali e semestrali. La Ragioneria, appostovi il proprio visto convalidato con bollo e data, restituirà una delle due dichiarazioni all'ente concessionario e tratterrà agli atti la prima.

Le Direzioni provinciali interessate, osservate tali modalità, trasmetteranno il vaglia alla Ragioneria centrale delle poste e delle telecomunicazioni per l'acquisizione al relativo capitolo.

Art. 4.

Presso la Ragioneria delle Direzioni provinciali, dove hanno sede le filiali regionali della R.A.I. sarà istituito un apposito controllo riguardante la percezione del diritto fisso sugli abbonamenti speciali dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale organo di controllo dovrà accertarsi dell'esattezza dei dati dichiarati dalla R.A.I. mediante verifiche, sia pure saltuarie, dei ruoli degli abbonamenti speciali esistenti presso ciascuna delle sedi della R.A.I. stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1946

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Registro Uff. riscontro poste n. 1, foglio n. 170. — A. MANZELLA

(396)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida di deliberazioni relative al personale dell'Istituto ospedali, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i seguenti provvedimenti dell'Amministrazione dell'Istituto ospedali di Modena:

a) deliberazione 29 gennaio 1944, n. 3, concernente la promozione e la conferma del personale avventizio;

b) deliberazione 12 aprile 1944, n. 54, concernente il passaggio in pianta stabile di alcuni avventizi;

c) deliberazione 4 maggio 1944, n. 68, concernente la promozione e la conferma del personale avventizio;

d) deliberazione 16 marzo 1945, n. 28, concernente la nomina di infermiere e infermieri ad effettivi;

Vista la deliberazione 18 agosto 1945, n. 107, con la quale il commissario dell'Istituto ospedaliero chiede la convalida dei cennati provvedimenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

Considerato che i provvedimenti in parola furono adottati a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, e che non risultano inficiati da alcun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

Sono dichiarate valide le suddette deliberazioni concernenti la carriera e il passaggio in pianta stabile del personale dell'Istituto ospedali con sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

(357) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Proroga della validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale 13 agosto 1937.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937, che stabilisce le norme per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1942, che proroga ad un anno dalla cessazione della guerra il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Sentita l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1947, il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore di cui al decreto Ministeriale 25 settembre 1942;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1947 il termine stabilito dall'art. 24 del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 per la validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore rilasciati o dichiarati equipollenti prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

(397) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.

Convalida di alcune vendite di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla ex Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che prorogano i termini stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le domande di convalida delle vendite di beni mobili già pertinenti alle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali, trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali gli interessati chiedono che sia dichiarata la validità della vendita dei mobili stessi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le vendite in questione, possono in effetti considerarsi atti portanti disposizioni di beni delle Federazioni nazionali predette;

Ritenuto, d'altra parte, che ricorrono fondati motivi di equità e di opportunità per addivenire alla dichiarazione di validità delle vendite di cui sopra ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo lugotenenziale n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati validi i seguenti atti di vendita di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla disciolta Confederazione degli industriali, deliberati o autorizzati dall'Ufficio stralcio della Confederazione stessa:

1) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore della Società Telefonica Tirrena, con sede in Firenze, di mobilio, macchine ed oggetti di arredamento, già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti imprese di comunicazioni elettriche, al prezzo di lire 229.500;

2) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore del signor Ernesto Bianchi di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alle ex Federazioni nazionali esercenti imprese ferro-tramviarie e di navigazione interna e degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, al prezzo complessivo di L. 235.000;

3) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore della Società elettrica « Neon » di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale industriali zucchero, dolci ed alcole di prima categoria, al prezzo di L. 85.000;

4) vendita deliberata l'11 maggio 1944, a favore della « Società Acqua Pia Antica Marcia » di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti gas ed acquedotti, al prezzo di lire 109.200.

5) vendita autorizzata il 18 gennaio 1944, a favore dell'Istituto per l'informazione tecnica di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti industrie fibre tessili artificiali, al prezzo di L. 210.000;

6) vendita di mobili vari già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali del legno, effettuata per l'importo complessivo di L. 31.718, a favore dei seguenti acquirenti: signora Luigina Scola il 25 ottobre 1943; dott. Arnaldo Salvati l'11 dicembre 1943; comm. Mario Bertolli il 21 dicembre 1943: Imprese costruzioni stradali in Sicilia, il 14 e 18 gennaio 1944: signora Clara Pepe, signora Giovanna Salvati e signora Clara Perri il 4 gennaio 1944; sig. Eugenio Frontoni il 27 aprile 1944.

Art. 2.

E' inoltre convalidata la vendita, deliberata il 4 maggio 1944, a favore della ditta Ferrari e Gugenheim di Roma, di mobili ed impianti fissi già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali meccanici, al prezzo di L. 110.637,10.

La convalida si intende concessa negli stessi limiti in cui fu effettuata la vendita, la quale era stata sottoposta a condizione sospensiva come risulta dal relativo contratto.

Roma, addì 22 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(404)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.

Convalida di alcune vendite di beni mobili della soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che prorogano i termini

stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le domande di convalida delle vendite di beni mobili già pertinenti alla soppressa Confederazione degli industriali, trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio di liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, e con le quali gli interessati chiedono che sia dichiarata la validità delle vendite dei mobili stessi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in data del 17 maggio 1946;

Ritenuto che le vendite in questione, possono in effetti considerarsi atti portanti disposizioni di beni della Confederazione predetta;

Ritenuto, d'altra parte, che ricorrono fondati motivi di equità e di opportunità per addivenire alle dichiarazioni di validità delle vendite di cui sopra ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 249;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dichiarati validi i seguenti atti di vendita di beni mobili deliberati dall'Ufficio stralcio della soppressa Confederazione degli industriali:

1) vendita deliberata il 23 maggio 1944, a favore del dott. Francesco Tucci, di alcuni mobili e impianti fissi dell'Ufficio confederale di consulenza del Gruppo costruttori aeronautici italiani, al prezzo di L. 60.320;

2) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore del dott. Luigi Arimattei, di alcuni mobili che il medesimo aveva a suo tempo ceduti alla Confederazione degli industriali, al prezzo di L. 5610;

3) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della «Airone» Casa editrice con sede in Roma (successivamente assorbita dalla «Cosmopolita» Casa editrice in Roma), di alcuni mobili ed impianti fissi, al prezzo di L. 172.500;

4) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della Società anonima C. Olivetti e Co., di alcuni impianti elettrici siti nei locali di piazza Barberini n. 52, al prezzo di L. 20.400;

5) vendite deliberate il 4 e il 23 maggio 1944, a favore della Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici e Marittimi di Roma (O.I.T.A.M.), di alcuni mobili, al prezzo di L. 293.631,60;

6) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della Società «A.B.O.» Italiana di Milano, di alcuni mobili ed impianti fissi, al prezzo di L. 76.100;

7) vendita deliberata il 23 maggio 1944, a favore dell'Impresa dell'ing. Gino Puccini, dei mobili costituenti l'arredamento dell'Ufficio confederale dei prodotti alimentari conservati, al prezzo di L. 108.570;

8) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della baronessa Rita Degni, domiciliato in Roma, di alcuni impianti fissi e tendaggi, al prezzo di L. 8000.

Roma, addì 22 dicembre 1946

Il Ministro: D'Aragona

(405)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano, via Andreani, 6;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti, è risultato che il capitale della suindicata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Stahl Holding di Zurigo, ed alla S.A. Commercio Adamas S.A.O.A., pure di Milano, nella quale la partecipazione tedesca è soltanto del 0,50 % del capitale e occorre quindi revocare il provvedimento di sindacato

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(361)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dall'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, si trova nelle condizioni di cui al comma precedente;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino in data 29 novembre 1946, con la quale si chiede la con-

valida di numerosi provvedimenti presi dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, ed applicati al personale residente in località passate all'Amministrazione italiana dopo il 30 giugno 1945;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva del predetto Istituto in data 10 dicembre 1946 per convalida di promozione demandatale dal Consiglio di amministrazione;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva dell'Istituto suddetto, rispettivamente in data 29 novembre 1946 e 10 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(375) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Alessandria, per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi, e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati.

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
dott. Baudoin Luigi, presidente effettivo;
dott. Colombo Francesco, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Zucchelli Ettore, membro effettivo;
dott. Piana Carlo, membro effettivo;
prof. Ravazzoni Ferruccio, membro supplente;
dott. Cogo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
prof. Manai Andrea, membro effettivo;
prof. Negri Giovanni, membro effettivo;
dott. Mortara Francesco, membro supplente;
dott. Pezzali Giulio, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
dott. Carlo Frati, membro effettivo;
dott. Silla Pilati, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Parini Piero, membro effettivo;
Figari ing. Eugenio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Brezzi Germano, membro effettivo;
Bonzano Dante, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Vannucci Velio, membro effettivo;
Cerruti Mario, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

(327) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino.

Roma, addì 10 gennaio 1947

(461) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e nominato sequestratario il sig. Biffi Stefano;

Visto il successivo decreto 4 agosto 1946, con il quale il sig. Biffi Stefano è stato sostituito nel predetto incarico dal comm. Antonio Pellegrini;

Vista la lettera 3 gennaio 1947, n. 2257/2 della Prefettura di Milano;

Ritenuto che si rende opportuno sostituire il predetto comm. Antonio Pellegrini con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), il rag. Giovanni Spiti, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(393)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Sostituzione del commissario e nomina del vice commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale fu approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il dott. Domenico Borello ha rassegnato le dimissioni da commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea;

Decreta:

Il cav. Vincenzo Prola è nominato commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea in sostituzione del dott. Domenico Borello, le cui dimissioni vengono accettate.

Il geom. Ferdinando Bionaz è nominato vice commissario del Consorzio suddetto.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: SEGNI

(356)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, di allestire in Cassago e Bulciago (Como) un impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, ha reso noto che intende allestire una nuova cementeria in Cassago e Bulciago (Como);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, è vietato allestire in Cassago e Bulciago (Como) una nuova cementeria.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(455)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, di installare un nuovo impianto industriale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, ha reso noto che intende allestire nel proprio saponificio di Roma, un nuovo reparto, destinato alla produzione di olio al solvente ed alla successiva raffinazione;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, è vietato installare nel proprio saponificio di Roma, un nuovo reparto, destinato alla produzione di olio al solvente ed alla successiva raffinazione.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(458)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio, di ampliare un proprio impianto industriale in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio (Varese), ha reso noto che intende ampliare la propria fonderia di ghisa in Busto Arsizio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio, è vietato ampliare la propria fonderia di ghisa in Busto Arsizio.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, di ampliare un impianto industriale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, ha reso noto che intende ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore con solvente benzina;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, è vietato ampliare il proprio stabilimento, in Roma, per la produzione di olio di seme.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(457)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), di allestire un impianto industriale in Monopoli (Bari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), ha reso noto che intende allestire, in Monopoli (Bari), un impianto per l'estrazione di olio dalle sanse con solvente;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), è vietato allestire, in Monopoli (Bari), un impianto per estrazione di olio dalle sanse con solvente.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 17 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 11 del 17 gennaio 1947, ha disposto quanto appresso:

Revisione tariffe acquedotti.

1. — A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui alla circolare n. 5 del 10 agosto 1946, si autorizzano i Comitati provinciali prezzi a consentire, per le aziende che esplicano attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 650 % per gli acquedotti a gravitazione e del 750 % per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947.

2. — Le eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti, dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione di aumenti in favore delle aziende entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche delle quote destinate al rinnovamento degli impianti.

(485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Ferrara è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale n. 1930, del 12 gennaio 1946; importo del mutuo: L. 19.000.000.

(484)

Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo suppletivo:

decreto interministeriale n. 4861 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 11.000.000.

(259)

Autorizzazione al comune di Cremona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Cremona è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo

decreto interministeriale n. 4521 dell'8 novembre 1946; importo del mutuo: L. 30.300.000.

(260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Caserta è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale n. 4451 del 16 novembre 1946; importo del mutuo: L. 5.670.000.

(261)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), di un mutuo di L. 672.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(267)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sassoferrato (Ancona), di un mutuo di L. 1.060.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(268)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(269)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ostra (Ancona), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(270)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari), di un mutuo di L. 587.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(271)

Autorizzazione al comune di Vallelunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vallelunga (Caltanissetta), di un mutuo di L. 475.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(272)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Termoli (Campobasso), di un mutuo di L. 1.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(273)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelmauro (Campobasso), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(274)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti), di un mutuo di L. 3.214.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(275)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rende (Cosenza), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(276)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia (Catania), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dello statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1946, n. 4582, è stata approvata la deliberazione 26 ottobre 1946 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto, che resta stabilito nel modo seguente:

Art. 30 (ultimo comma). — In pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile dalla proprietà, da farsi nel termine del 31 dicembre 1947, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie, salvo conguaglio.

(439)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I. M.G.R.A.), con sede in Vicenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1946, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Vicenza relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), con sede in Vicenza, e alla nomina del dott. Ettore Gallo a commissario della Cooperativa stessa.

(344)

Nomina del commissario della Società cooperativa pescatori « G. Mazzini », con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 dicembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Palermo relativo alla nomina del rag. Salvatore Lanzarotta a commissario della Società cooperativa pescatori « G. Mazzini », con sede in Palermo.

(346)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

E' a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere ordinazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

p. Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(42)

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA CENTRALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

In conformità delle disposizioni contenute negli articoli 470 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si notifica che è andato smarrito il mandato n. 632 di L. 13.545 sul cap. 78 esercizio 1942-43 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), emesso il 15 giugno 1943, a favore del sig. Salvatore Ferrara fu Antonio, residente in Mazara del Vallo (Trapani), in pagamento della quota parte a lui spettante del contributo di miglioramento, ai termini dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per istallazione di motore sul motopeschereccio « Alba ».

Si invita chiunque possa dar notizia del suddetto mandato, di comunicarla subito alla suddetta Ragioneria centrale, e si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a detta Ragioneria centrale nei modi di legge, si chiederà l'autorizzazione della Direzione generale del tesoro per l'emissione di un duplicato del titolo smarrito.

(440) *Il direttore capo della Ragioneria*: E. MARCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1947 - N. 18

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,70
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
Id. 5 % 1936	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,175

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1947 - N. 19

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87 —
Id. 3,50 % 1902	82,10
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	81,575
Id. 5 % 1936	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,225

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Perugia è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(463)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Antonio Saporito di Filippo, nato a Messina il 24 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in matematica conseguito presso la Università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(423)

Il dott. Francesco Saporito di Filippo, nato a Messina il 18 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(424)

Il dott. Francesco Saverio Spiriti di Salvatore, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 6 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 13 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(442)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle cessate ditte Mussetta Angelo e Delaj Giovanni già esercenti in Milano.

Tali marchi recavano rispettivamente i numeri 75 e 263.

(334)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 9 agosto 1945.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stato disposto l'istituzione di un nuovo corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre e 9 dicembre 1945, coi quali è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali e gli atti relativi ai lavori della Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per n. 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza bandito con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1945:

1) ten. Montalbano Francesco	punti	40.00	su 50
2) ten. Tarantini Leonardo	»	39.75	»
3) ten. Stanziola Giorgio	»	39.50	»
4) ten. Zanotti Gustavo	»	37.75	»
5) ten. Di Amato Stanislao	»	37.25	»
6) ten. Foscarini Augusto	»	36.95	»
7) ten. Caruso Salvatore	»	35.20	»
8) ten. Loiodice Luigi	»	34,75	»
9) ten. Vannelli Federico	»	34.50	»
10) ten. Valletta Angelo	»	33.25	»
11) ten. Maccarrone Rosario	»	33.20	»
12) ten. Casapollo Rosario	»	33.15	»
13) ten. Scola Gerardo	»	32.75	»
14) ten. Giovannola Valerio	»	32.65	»
15) ten. Mariniello Lelio	»	32.50	»
16) ten. Pompei Luigi	»	32.40	»
17) ten. Ragazzoni Carlo, nato il 15-8-1920	»	31.25	»
18) ten. Molini Filiberto, nato il 25-7-1922	»	31.25	»
19) ten. Pannoni Ernesto	»	30.75	»
20) ten. De Felice Remo	»	30.25	»

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1946
Registro Interno n. 6, *foglio n.* 170. — VILLA

(470)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.